

La Corte di cassazione interviene su un punto su cui esiste contrasto giurisprudenziale

# Prescrizione, il legale risponde

## Responsabilità per non aver compiuto atti interruttivi

DI ADELAIDE CARAVAGLIOS

**R**esponsabilità professionale dell'avvocato, con conseguente obbligo al risarcimento del danno in favore del cliente, nell'ipotesi di mancato compimento degli atti interruttivi del termine di prescrizione: tale responsabilità è configurabile nonostante l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto.

Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 23449/2018, intervenendo sul ricorso di due legali avverso la decisione di merito che li condannava a causa della negligenza professionale manifestata nello svolgimento del mandato: i giudici della III sezione civile, nel respingerne le doglianze e ricordare che le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato (assumendo, il professionista, l'incarico di prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato e

### Contratto di lavoro e di ricerca pari sono

In sede di valutazione dei requisiti di partecipazione alle procedure di stabilizzazione del personale precario, le prestazioni svolte sulla base di un formale contratto di lavoro devono essere assimilate a quelle svolte sulla base di un contratto di ricerca. Così si è pronunciato il Tar Lazio con la sentenza n. 10158 del 19 ottobre 2018. Nel caso portato all'attenzione del collegio, un ricercatore universitario impugnava la delibera dell'istituto nazionale di fisica nucleare di avvio della procedura, ex art. 20, dlgs n. 75/2017, di stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato, lamentando l'illegittimità dell'atto nella parte in cui si prevedeva, quale requisito di partecipazione, l'aver maturato almeno un triennio di anzianità di servizio con soli contratti a tempo determinato. Chiamato a decidere la controversia, il Tar ha avuto modo di osservare come l'art. 20, dlgs n. 75/2017 sia stato emanato con lo specifico intento di contrastare il fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione, introducendo delle disposizioni generali sul procedimento di

stabilizzazione dei dipendenti tramite una selezione riservata al personale con almeno tre anni di servizio. Attesa la finalità della norma, chiarisce il collegio, nel calcolo degli anni utili all'integrazione dei requisiti di partecipazione alle menzionate procedure devono essere ricompresi, con ampio riferimento alle varie tipologie di contratto di lavoro flessibile, tutti i periodi di tempo trascorsi alle dipendenze della pubblica amministrazione, inclusi quelli fondati su di un contratto di assegno di ricerca. L'indicata interpretazione, conclude il Tar, è l'unica conforme al principio sostanzialistico di assimilazione delle prestazioni svolte sulla base di un formale contratto di lavoro con quelle svolte, invece, sulla base di un contratto di assegno di ricerca. Con detto ultimo contratto, infatti, si disciplina una prestazione contrassegnata da tutti quegli elementi richiesti dalla giurisprudenza per qualificare un rapporto asseritamente autonomo, come celante una sostanziale subordinazione.

Paolo Cirasa e Chiara Di Maria

non per conseguirlo), hanno evidenziato che ai fini del giudizio di responsabilità ciò che rileva sono le modalità con le quali viene svolta la

propria attività, rapportate a un parametro di diligenza media. Rientra, sotto tale profilo, anche il compimento degli atti interruttivi della

prescrizione del diritto del proprio cliente, atti che «di regola, non richiedono speciali capacità tecnica, salvo che, in relazione alla par-

ticolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine».

Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrendo una simile ipotesi, si configurava responsabilità del professionista anche se il dubbio riguardava non già gli elementi di fatto in base ai quali calcolare il termine, bensì il termine stesso di prescrizione a causa della incertezza della norma giuridica da applicare: in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, in caso di incertezza giurisprudenziale in ordine al computo del termine di prescrizione del diritto del cliente al risarcimento del danno, il mancato compimento di atti interruttivi, da parte del legale, con riferimento al termine prescrizione più breve «implica violazione dell'obbligo di diligenza».

Argomentando in questo modo, hanno rigettato il ricorso e compensato le spese di giudizio tra le parti.

—© Riproduzione riservata—■